

ATTO NON SOGGETTO
A CONTROLLI



ESECUTIVA

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

Matera

DELIBERAZIONE N. 91 DEL 15 SET. 2022

OGGETTO: Art. 55 bis D.Lgs. n. 165/01. Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)
Costituzione e disposizioni organizzative.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno 15 del mese di SETTEMBRE alle ore 12
nella sede ALSIA di MATERA, il Prof. Aniello Crescenzi, nella sua qualità di Direttore al quale, in virtù
del D.P.G.R. n. 280 del 22/11/2019, è affidata la gestione dell'ALSIA ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 9 del
20/03/2015, ha deciso quanto di seguito riportato

L'Istruttore

La P.O. di A.S.
Aniello Crescenzi

Il Dirigente

Rosanna Caragiulo

SITUAZIONE CONTABILE

- Prenotazione di impegno n. _____ Miss. Progr _____ Cap. _____ per €. _____
- Assunto impegno contabile n. _____ Miss. Progr _____ Cap. _____ per €. _____
- Assunto accertamento contabile n. _____ Tipol. Cat _____ Cap. _____ per €. _____

Esercizio _____ per € _____

Visto di Regolarità Contabile

Il Dirigente
Area Affari Generali e Finanziari
Dott.ssa Rosanna Caragiulo

IL DIRETTORE

VISTE	Le Leggi Regionali n. 38/1996 e ss.mm.ii., n. 21/1998, n. 61/2000, n. 29/2001, n. 11/2006, n. 9/2015, n. 5/2016 e la LR 41/2020;
VISTO	Il D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
VISTE	La Legge Regionale n. 19 del 29.07.2022 pubblicata sul BUR n. 41 supplemento ordinario del 02.08.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 – 2024 dell'Agenzia;
VISTI	Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Titolo IV, a disciplina del Rapporto di Lavoro;
PREMESSO	<ul style="list-style-type: none"> • Che l'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 (TUPI) statuisce che "Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", intendendosi tali (...) "le Regioni (...) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali" per le quali "le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali" cui "le Regioni a statuto ordinario si attengono"; • Che l'articolo 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) del D.Lgs. n. 165/2001, nel delimitare il campo di applicabilità e la natura delle disposizioni in esso contenute e di quelle successive, fino all'art. 55-octies., espressamente le qualifica come norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, da applicare "ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2", la cui violazione dolosa o colposa costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione; • Che pertanto la menzionata disciplina normativa si applica al personale del comparto e della Dirigenza dell'area Funzioni Locali, nonché al personale del comparto Chimico ed alla Dirigenza dell'Industria ("ex Agrobios"), in quanto tutti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche; • Che l'art. 55-bis, sancisce: <ul style="list-style-type: none"> - Al secondo comma, che "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità"; - Al terzo comma, che "Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica."
CONSIDERATO	<ul style="list-style-type: none"> • Che è intenzione dell'Alsia comporre l'organismo in modo da garantire la sua posizione di terzietà, e pertanto ha acquisito per le vie brevi la disponibilità a farne parte del Direttore Generale del Dipartimento "Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" della Regione Basilicata, di cui l'Agenzia è Ente Strumentale ai sensi dell'art. 3 della LR 38/1996 e ss.mm.ii;
RICHIAMATI	<ul style="list-style-type: none"> • I CCNL del personale del comparto ed all'area della dirigenza Funzioni Locali, del comparto chimico e della dirigenza del settore industria, in particolare nelle parti recanti il codice disciplinare;
RILEVATO	<ul style="list-style-type: none"> • Che l'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 165/01 stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare; • Che il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Alsia, è stato approvato con la Delibera n. 30/2020; • Che il Codice Disciplinare <ul style="list-style-type: none"> - del personale del comparto Funzioni Locali è disciplinato dall'art. 59 del CCNL 2018; - della dirigenza del comparto Funzioni Locali è disciplinato dall'art. 36 del CCNL 2020; - del personale del comparto chimico è disciplinato dal Capitolo X del CCNL 2018;

RITENUTO	<ul style="list-style-type: none"> • Di costituire un unico Ufficio per i Procedimenti Disciplinari avente competenza per tutte le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale commesse dai dipendenti dell'Alsia (per quest'ultima, con riguardo al comparto ed all'area della dirigenza Funzioni Locali, del comparto chimico e della dirigenza del settore industria); • Di dover procedere ad aggiornare e meglio definire le modalità di funzionamento dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, organo collegiale che partecipa alla valutazione degli elementi di fatto e di diritto ai fini dell'avvio dell'azione, all'istruttoria e alla formazione delle determinazioni conclusive dei procedimenti medesimi;
VISTE	<ul style="list-style-type: none"> • Le "Disposizioni Organizzative per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Alsia" di cui <u>all'Allegato 1</u>, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Dirigente competente DELIBERA

Per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono tutte integralmente ripetute e trascritte:

1. Di procedere, ai sensi dell'art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001, all'aggiornamento della struttura e delle modalità di funzionamento dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), approvando le disposizioni di cui all'Allegato n. 1 del presente atto e di esso parte integrante ("Disposizioni Organizzative per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Alsia");
2. Di costituire come segue l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ai sensi dell'art. 2 delle citate "Disposizioni Organizzative":

Presidente Direttore Alsia	<u>prof. A. Crescenzi</u>
Componente Direttore Generale del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata	<u>Dott.ssa E. Piemontese</u>
Componente Direttore Generale del Dipartimento Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata	<u>Dott. Donato Del Corso</u>
Componente Supplente Dirigente Alsia dell'Area competente in materia di personale	<u>Dott.ssa Rosanna Caragiulo</u>

3. Di disporre che il presente provvedimento sostituisce gli atti precedentemente adottati dall'Agenzia sulla medesima materia;
4. Di darne comunicazione alla Regione Basilicata ed ai Direttori Generali nominati rispettivamente quali Componenti o Sostituti;
5. Di curarne la trasmissione al personale dell'Ente e provveder alla sua pubblicazione nel sito "Amministrazione Trasparente";

Il Responsabile del Procedimento è l'avv. Rosa Maria Benevento.

Tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento è depositata presso l'Area Affari Generali e Finanziari che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Si dà altresì atto che il presente provvedimento (barrare la casella)

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> È dichiarato immediatamente esecutivo | <input type="checkbox"/> Non è immediatamente esecutivo |
| <input type="checkbox"/> Comporta impegno di spesa | <input checked="" type="checkbox"/> Non comporta impegno di spesa |
| <input type="checkbox"/> È soggetto a controllo | <input checked="" type="checkbox"/> Non è soggetto a controllo |

IL DIRETTORE
Prof. Aniello Crescenzi


Atto **non** soggetto a controllo ex art. 17 L.R.11/06

Atto soggetto a controllo ex art. 17 L.R.11/06

Atto da **non** trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

Atto da trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

Il Dirigente proponente



L'atto si compone di n. 4 (*quattro*) pagine, compreso il frontespizio e di n. 1 (*uno*) allegato

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line¹ dell'ALSIA a partire dal 22 SET. 2022

Trasmessa con nota _____ del _____ è stata n. _____


approvata annullata

■ Dalla Giunta Regionale con provvedimento n _____ del _____

■ Dal Consiglio Regionale con legge n _____ del _____

Matera, 22 SET. 2022


L'addetto alla pubblicazione



ESECUTIVA

Matera,1.5..SEI...2022

IL DIRETTORE
Prof. Aniello Crescenzi



¹ Art. 32 L. n. 69/2009: "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (...)."

Disposizioni Organizzative per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Alsia
(art. 55-bis comma 3 del D.Lgs. 165/2001)

*Atto di deliberazione
n. 91 del 15-9-2002*

Premesso che l'art. 55-bis, sancisce:

- ▶ Al secondo comma, che "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità";
- ▶ Al terzo comma, che "Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica."

Si approvano le seguenti Disposizioni Organizzative per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Alsia

INDICE

ARTICOLO 1 - Oggetto

ARTICOLO 2 - Competenza e composizione dell'U.P.D.

ARTICOLO 3 - Funzionamento dell'U.P.D.

ARTICOLO 4 - Ruolo dell'ufficio per le risorse umane

ARTICOLO 5 - Competenze disciplinari del dirigente e rapporti con l'U.P.D.

ARTICOLO 6 - Norme finali e di rinvio

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente atto disciplina la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (di seguito U.P.D.), individuato ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. e dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza e di garanzia del contraddittorio.
2. Le disposizioni del presente atto si applicano nei casi di violazione dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti dell'Alsia, anche con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, quale che sia il CCNL applicato.
3. Le tipologie delle infrazioni (e le relative sanzioni) di competenza dell'Organo sono definite dai contratti collettivi, nonché dagli artt. 55 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.
4. L'entità delle sanzioni rileva ai fini della ripartizione della competenza tra il dirigente della struttura e l'U.P.D.

ARTICOLO 2 - Competenza e composizione dell'U.P.D.

1. L'U.P.D. è l'organo competente in ordine alle infrazioni disciplinari punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, ascrivibili al personale indicato all'art. 1 comma 2 del presente atto, provvedendo alla contestazione dell'addebito, all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento finale.
2. L'U.P.D. è organo collegiale composto da
 - a. Il Direttore dell'Alsia che lo presiede e rappresenta;
 - b. Il Direttore Generale del Dipartimento della Regione Basilicata competente per materia (Politiche Agricole, Alimentari e Forestali);
 - c. Il Dirigente dell'Area Organizzativa presso la quale presta servizio il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
3. I componenti dell'UPD ed i loro supplenti sono nominati con apposito provvedimento. Per tutte le fasi del procedimento possono avvalersi del supporto operativo di uno o più funzionari, cui può essere altresì affidata la verbalizzazione del procedimento.
4. In quanto Organo Collegiale, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti. In caso di assenza superiore a 5 giorni lavorativi o di legittimo impedimento di uno di essi, il componente assente è sostituito dal supplente.
5. Le adunanze non si svolgono in forma pubblica, e di ogni seduta viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti e dall'eventuale segretario verbalizzante.
6. Il Presidente coordina le attività dell'UPD, ne dirige i lavori e garantisce la completezza e correttezza degli adempimenti necessari (eventualmente avvalendosi del personale di cui al comma 3), cura le

attività inerenti l'individuazione della composizione del collegio e quelle relative alle eventuali sostituzioni, firma gli atti del procedimento disciplinare secondo le determinazioni dell'U.P.D.

7. L'U.P.D., nella composizione innanzi descritta, una volta investito del procedimento ne conserva la competenza fino alla sua conclusione. Nel caso in cui uno dei componenti dovesse cessare dall'incarico che ne ha determinato la partecipazione prima della conclusione del procedimento, il componente sarà immediatamente sostituito dal supplente e della circostanza se ne darà atto nei verbali del procedimento stesso. L'UPD rimane altresì competente per l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale (benché rientrante nella competenza del dirigente ai sensi dell'art. 55-bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001) qualora, all'esito dell'istruttoria, valuti tale sanzione appropriata all'infrazione accertata rispetto a quella più grave inizialmente prospettata.
8. Le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal Presidente dell'Organismo.
9. L'U.P.D. vigila, unitamente ai Dirigenti e alle strutture di controllo interno, sull'applicazione del Codice di Comportamento dell'Alsia, operando in raccordo con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e conformandosi alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ARTICOLO 3 - Funzionamento dell'U.P.D.

1. L'U.P.D., ricevuta segnalazione o comunque acquisita conoscenza di fatti e condotte perseguibili disciplinarmente, provvede alla contestazione dell'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il relativo procedimento con l'adozione del provvedimento finale, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 55 bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter.
2. La segnalazione dell'illecito, ad opera del dirigente, di un dipendente ai sensi dell'art. 54-bis D.Lgs. n. 165/01 o di terzi, anche in forma anonima, per essere utile ai fini dell'avvio del procedimento, deve contenere la precisa descrizione dei fatti che consenta di identificare in modo certo l'infrazione, l'autore e la data di commissione del fatto.
3. Nel caso di segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, trovano applicazione le procedure e le tutele previste dall'art. 54-bis D.Lgs. n. 165/01.
4. La segnalazione all'U.P.D. non determina di per sé l'avvio del relativo procedimento, il quale ultimo è attivato solo qualora all'esito dell'attività preistruttoria svolta, l'U.P.D. valuti ricorrenze i presupposti.
5. Qualora il procedimento disciplinare abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trova applicazione l'art. 55-ter D.Lgs. n. 165/01.
6. Ai fini della valutazione preliminare, anche per verificare la propria competenza a procedere, l'U.P.D. provvede ad acquisire le risultanze del fascicolo personale del dipendente relative all'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di acquisizione della notizia del fatto.
7. Qualora l'U.P.D., all'esito della preistruttoria, ritenga che la sanzione rientri nella competenza del Dirigente responsabile della struttura cui il dipendente è assegnato, trasmette gli atti con immediatezza al Dirigente competente per gli eventuali adempimenti conseguenti.
8. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data nella quale l'U.P.D. riceve la segnalazione o comunque dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza di fatti e condotte perseguibili disciplinarmente.
9. La contestazione contiene la descrizione dei fatti che danno origine al procedimento e, ove non siano necessarie particolari incombenze istruttorie preliminari, la convocazione per l'audizione personale del dipendente innanzi all'U.P.D. nel rispetto dei termini a tal fine fissata dall'art. 55-bis D.Lgs. n. 165/01.
10. Dell'audizione personale del dipendente, del suo difensore o procuratore, è redatto verbale sottoscritto da tutte le parti intervenute. Del pari è redatto verbale dell'audizione degli eventuali testimoni sentiti dal collegio, dandosi conto della documentazione acquisita al procedimento.
11. Ove ritenuto necessario in considerazione della particolare complessità o rilevanza delle questioni su cui verte il procedimento disciplinare, l'U.P.D. può avvalersi della consulenza di un esperto nelle materie che formano oggetto del procedimento.
12. Al termine dell'istruttoria, il collegio redige relazione delle attività svolte, con illustrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni alla base della decisione, di archiviazione o di irrogazione della sanzione, assunta a conclusione del procedimento.
13. L'U.P.D. decide in ordine ad ogni provvedimento cautelare ritenuto necessario per l'attività istruttoria, per la prevenzione del rischio di reiterazione dell'infrazione, e a tutela dell'immagine e del buon andamento dell'Ente interessato, compresa la sospensione cautelare dal servizio del dipendente

- (anche in assenza di misure restrittive della libertà personale o quando queste siano cessate), e l'assegnazione ad altro ufficio del dipendente in pendenza del procedimento disciplinare e/o penale.
14. Il dirigente dell'ufficio per le risorse umane, acquisiti gli atti del procedimento dà loro attuazione, secondo le decisioni assunte collegialmente dall'U.P.D.
 15. Ferme le altre modalità stabilite dall'art. 55-bis comma 5 D.Lgs. n. 165/1, le comunicazioni in via telematica sono eseguite alla casella di posta - ordinaria o certificata - assegnata gratuitamente al dipendente dall'amministrazione, salvo che il dipendente non indichi successivamente alla contestazione altro indirizzo di posta elettronica per le finalità del procedimento.

ARTICOLO 4 – Compiti dell'Ufficio per le Risorse Umane

1. L'ufficio per le risorse umane assicura ogni funzione di supporto alle attività del collegio nell'esercizio delle funzioni disciplinari ad esso ascritte, cura i rapporti con i componenti e le convocazioni del collegio, gli adempimenti richiesti dalle attività istruttorie, la custodia e la conservazione degli atti relativi al procedimento, l'accesso ai documenti da parte dell'interessato o del suo difensore, l'annotazione dei provvedimenti adottati nel fascicolo personale del dipendente e l'esecuzione della sanzione irrogata avente effetti sul trattamento giuridico ed economico del lavoratore. Cura, altresì, le comunicazioni alla diversa amministrazione presso la quale il dipendente responsabile di infrazione sia stato trasferito, ai sensi dell'art. 55-bis comma 8 D.Lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso in cui un dipendente sia colpito da misure restrittive della libertà personale, il dirigente dispone d'ufficio la sospensione obbligatoria dal servizio, informando immediatamente l'U.P.D. per le valutazioni in ordine all'avvio dell'azione disciplinare e alla eventuale adozione, nei casi previsti dalla legge e dal contratto collettivo applicabile, della misura cautelare della sospensione dal servizio anche oltre il termine dello stato di detenzione o comunque di limitazione della libertà personale.
3. Il dirigente cura altresì la comunicazione all'Ispettorato per la Funzione Pubblica (ex art. 55-bis comma 4 del D.Lgs. n. 165/01) delle informazioni relative all'avvio dei procedimenti disciplinari e alle sanzioni applicate, osservate le disposizioni a tutela della riservatezza come ivi previste.

ARTICOLO 5 - Competenze disciplinari del dirigente e rapporti con l'U.P.D.

1. Il Dirigente della struttura presso cui presta servizio il dipendente, ha competenza disciplinare per le infrazioni punibili con la sanzione del rimprovero verbale, ove prevista dal CCNL applicabile.
2. La sanzione è applicata, previa audizione del dipendente a difesa sui fatti addebitati. Il dirigente comunica l'irrogazione della sanzione all'ufficio per le risorse umane affinché sia annotata nel fascicolo personale del dipendente.
3. Qualora il Dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato ritenga che l'infrazione rilevata comporti l'applicazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale, provvede immediatamente - e comunque entro 10 giorni - a farne segnalazione all'U.P.D., fornendo analitica descrizione dei fatti che danno origine a responsabilità disciplinare ed allegando ogni atto relativo.
4. Analogamente procede il dirigente che riscontri una condotta disciplinarmente rilevante da parte di un dipendente non appartenente al proprio ufficio, ed il Direttore funzionalmente sovraordinato al dirigente responsabile dell'infrazione.
5. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
6. Il Dirigente dell'ufficio, dispone la sospensione dal servizio del dipendente del proprio ufficio, nelle ipotesi e nei termini di cui al comma 3-bis dell'art. 55-quater D.Lgs. n. 165/01.

ARTICOLO 6 - Norme finali e di rinvio

1. Le presenti Disposizioni Organizzative per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari sono pubblicate sul sito web istituzionale delle due Amministrazioni. La pubblicazione ha valore ai fini della conoscenza e diffusione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente disciplinato o richiamato, si rinvia alle norme di legge e alle disposizioni dei CCNL vigenti in materia di procedimenti disciplinari.
3. Le disposizioni si applicano dalla data della loro adozione da parte degli Organi competenti, per infrazioni commesse o conosciute successivamente a tale data e per i procedimenti disciplinari avviati per i quali non si sia ancora avvenuta l'audizione del dipendente. Negli altri casi, il procedimento prosegue secondo le disposizioni previgenti.

Articolo 3

Istituzione dell'Agenzia - Finalità

Rubrica non ufficiale

1. È istituita, ai sensi degli artt. 5 e 58 dello Statuto della Regione Basilicata, per le finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (ALSIA) con sede in Matera, Ufficio provinciale in Potenza, Unità periferiche territoriali (U.T.) e aziende agricole la cui determinazione, in termini numerici e di dislocazione sul territorio, è disposta dalla Giunta regionale sulla base di oggettive indicazioni fornite dal legale rappresentante dell'ALSIA. (1)

2. L'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è organismo strutturato secondo le finalità tecnico-operative della Regione. Dispone, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di strutture organizzative, amministrative, gestionali, contabili e finanziarie.

3. L'ALSIA è ente strumentale della Regione Basilicata per la ricerca tecnologica e sperimentale, la sperimentazione e la divulgazione, la promozione ed il supporto tecnico nei settori agroalimentare e agroindustriale. (3)

4. L'Agenzia esercita le proprie attribuzioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive sull'attività che le vengono impartite dalla Giunta regionale e dal Dipartimento Agricole e Forestali. Il Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale e al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e alla Commissione consiliare competente, un rapporto completo sulle attività svolte nell'anno precedente che dimostri il rispetto della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Giunta. (2) (4)

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 2, L.R. 13.07.1998, n. 21 (B.U.R. 17.07.1998), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 3, L.R. 20.03.2015, n. 9 (B.U.R. 23.03.2015, n. 13) con decorrenza dal 24.03.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. È istituita, ai sensi degli artt. 5 e 58 dello Statuto della Regione Basilicata, per le finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (A.L.S.I.A.) con sede legale in Matera, Ufficio provinciale in Potenza, Unità periferiche territoriali (U.T.) che saranno istituite dall'Amministratore unico d'intesa con la Giunta regionale."

(2) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 3, L.R. 20.03.2015, n. 9 (B.U.R. 23.03.2015, n. 13) con decorrenza dal 24.03.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: "Istituzione dell'Agenzia - Finalità".

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, L.R. 20.03.2015, n. 9 (B.U.R. 23.03.2015, n. 13) con decorrenza dal 24.03.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. L'Agenzia opera per favorire l'ammodernamento, il potenziamento e lo sviluppo razionale delle imprese agricole. In particolare essa persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a) predisposizione ed esecuzione di piani e programmi operativi di interesse agricolo e di miglioramento delle strutture fondiari ed agrarie approvate dalla Regione e dalle Comunità locali;
- b) prestazione, su richiesta, di consulenza ed assistenza in materia agricola alle Comunità locali e agli altri enti territoriali locali;
- c) orientamento produttivo alle imprese agricole singole od associate per la migliore gestione delle aziende;
- d) elaborazione ed esecuzione, su richiesta dei produttori agricoli singoli od associati, di programmi di miglioramento fondiario ed agrario;
- e) promozione e diffusione della moderna cultura d'impresa funzionale alla costituzione di aziende agricole e zootecniche, nelle sue forme singole od associate;